



**COMUNE DI PEVERAGNO**

**DISCIPLINARE DI GARA**

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
TRASPORTO SCOLASTICO – A.S. 2022/2023- 2023/2024 – 2024/2025**

**Art. 1**  
**PREMESSE**

Il presente Disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativo all'affidamento di cui all'oggetto e specifica i requisiti e le modalità di partecipazione, la documentazione da presentare, le modalità di presentazione e di compilazione dell'offerta e, più in generale, tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura.

STAZIONE APPALTANTE:	Comune di Peveragno Piazza Pietro Toselli, 15 - 12016 Peveragno (Cn) Tel: <b>0171 337711</b> — Fax <b>0171 339085</b> Sito istituzionale: <a href="https://www.comune.peveragno.cn.it/">https://www.comune.peveragno.cn.it/</a> Pasta elettronica certificata: <a href="mailto:comune.peveragno@legalmail.it">comune.peveragno@legalmail.it</a>
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:	Dott. Carmelo Mario Bacchetta
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE:	Reg. Gen. N. 85 del 19/07/2022

Con determina a contrarre Reg. Gen. n. 85 del 19/07/2022 il Comune di Peveragno intende acquisire il servizio di trasporto scolastico dei bambini delle scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado statale e degli alunni delle scuole dell'obbligo, residenti sul territorio comunale di Peveragno per gli anni scolastici 2022/2023 – 2023/2024 e 2024/2025 così come dettagliatamente indicati nel Capitolato speciale di appalto.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) con applicazione del criterio del miglior prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice avendo tale servizio carattere standardizzato.

**Art. 2**  
**DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

**2.1 - DOCUMENTI**

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara
2. Disciplinare di gara e relativi allegati;
3. Capitolato speciale d'appalto.

La documentazione di gara è disponibile presso il Comune di Peveragno, Ufficio Segreteria, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 12,00. Il legale rappresentante dell'operatore economico, o un soggetto delegato, potrà prendere visione della suddetta documentazione.

**2.2 CHIARIMENTI**

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di QUESITI SCRITTI da inoltrare all'indirizzo [comune.peveragno@legalmail.it](mailto:comune.peveragno@legalmail.it), entro il **20/08/2022**. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

**2.3 COMUNICAZIONI**

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto al punto precedente, tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC della stazione appaltante ([comune.peveragno@legalmail.it](mailto:comune.peveragno@legalmail.it)) e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente s'intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente s'intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

### **Art. 3 IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

Il servizio oggetto dell'affidamento è costituito da un lotto unico, non potendosi avere suddivisione funzionale, dell'importo complessivo pari a € 150.000,00 (IVA esclusa) all'anno e pari a € 450.000,00 per la durata di tre anni, soggetto a ribasso.

Servizio di trasporto scolastico Comune di Peveragno – CIG: 9324171552 CPV: 60112000-6

Non sono ammesse offerte al rialzo.

### **Art. 4 DURATA**

Il presente affidamento ha la durata di tre anni e precisamente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.

Qualora, alla scadenza dell'appalto, la procedura di gara per l'individuazione del nuovo operatore non sia ancora conclusa, l'aggiudicatario è tenuto a proseguire il servizio, a seguito di formale richiesta dell'Amministrazione, alle medesime condizioni in atto.

L'inizio del servizio è fissato con decorrenza dalla data dell'ordine anche in pendenza della stipulazione del contratto.

### **Art. 5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

A norma **dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.** sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da:

- a) imprese con identità unisoggettiva di cui all'art. 45, comma 2:
- lett. a) - imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative,
  - lett. b) - consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane,
  - lett. c) - consorzi stabili,
- b) imprese con identità plurisoggettiva di cui all'art. 45, comma 2:
- lett. d) - Raggruppamenti temporanei di concorrenti dei soggetti di cui alle suddette lett. a), b) e c),
  - lett. e) - Consorzi ordinari,
  - lett. f) - Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete,
  - lett. g) - Soggetti che hanno stipulato il contratto di gruppo europeo (GEIE)
- c) operatori economici stabiliti in altri stati membri dell'Unione Europea, sia in forma singola che associata, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 o nel rispetto di trattati internazionali che, in base al principio di reciprocità, legittimano la partecipazione a gare, nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente disciplinare di gara.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli **artt. 47 e 48 del Codice**.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. **45, comma 2, lettere d) ed e)** del Codice, **anche se non ancora costituiti**.

In tal caso, ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice:

- l'istanza, l'offerta tecnica e l'offerta economica dovranno essere *sottoscritte* da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario,
- l'offerta dovrà contenere *l'impegno* che, in caso di aggiudicazione dell'affidamento, gli stessi operatori conferiranno, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Ai sensi dell'art. 48, comma 9 del Codice è **vietata l'associazione in partecipazione**, sia durante la procedura di gara che successivamente all'aggiudicazione.

Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice, è **vietata qualsiasi modificazione** alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, dovranno essere **specificate le parti** del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**E' fatto divieto** ai concorrenti di:

- partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete;
- partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

**I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett b) e c)** del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (*consorzi tra soc coop. di produz e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili*):

- sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma al singolo lotto; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.
- i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

**Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f)** del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) e c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

**L'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale**, ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale

## **Art. 6 REQUISITI GENERALI**

Sono **esclusi** dalla gara i suddetti operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DM 14 dicembre 2010.

## **Art. 7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

Ai sensi dell'art. 83 del Codice, i concorrenti devono essere inoltre, in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti previsti nei punti seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla Delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### **7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ:**

Iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura.

Iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale (REN) delle imprese autorizzate al trasporto su strada di persone, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009/CE.

Se cittadino di altro Stato membro *non residente in Italia*: presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato in cui è stabilito.

### **7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA:**

- in considerazione della forte valenza sociale dell'affidamento in oggetto, possesso di un fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari, chiusi alla data di pubblicazione del bando pari a € 250.000,00;

- in considerazione della forte valenza sociale dell'affidamento in oggetto: possesso di un fatturato minimo annuo nel settore specifico (trasporto scolastico) riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari, chiusi alla data di pubblicazione del bando pari a € 150.000,00.

### **7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI - I CONSORZI ORDINARI – LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE – GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice **devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.**

Alle aggregazioni di imprese aderenti al **contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE** si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

**Nei consorzi ordinari** la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila e deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la **mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione** (nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete), i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Nei raggruppamenti temporanei la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8, del Codice.

#### REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE (vedi 7.1)

I requisiti relativi all'iscrizione alla camera di Commercio e all'iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale (REN) delle imprese autorizzate al trasporto su strada di persone, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009/CE deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

#### REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA (vedi 7.2)

Il requisito relativo al possesso di un fatturato minimo annuo pari a € 300.000,00 deve essere posseduto dalla mandataria nella misura del 70%.

Il requisito relativo al possesso di un fatturato minimo annuo nel settore specifico (trasporto scolastico) pari a € 200.000,00 deve essere posseduto dalla mandataria nella misura del 70%.

### **7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI TRA SOCIETA' COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO – IN CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE – I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. **art. 45 comma 2, lett. b) e c)** del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

#### REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE (vedi 7.1)

I requisiti relativi all'iscrizione alla camera di Commercio e all'iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale (REN) delle imprese autorizzate al trasporto su strada di persone, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009/CE devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

#### REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA (vedi 7.2)

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice: direttamente dal consorzio medesimo;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice: dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## ART. 8

### AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del medesimo Decreto, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice (**requisiti di carattere tecnico-professionale**) avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Per quanto riguarda i requisiti di titoli di studio e/o professionali se richiesti o esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento **contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.**

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di **subappaltatore** nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia *necessaria la sostituzione dell'ausiliaria*, la Commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro il termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine o in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È *sanabile*, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

*La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.*

## Art. 9

### SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 17 del Capitolato speciale di appalto non è consentito l'istituto del subappalto.

## Art. 10

### GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) una **garanzia provvisoria** come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo stimato a base di gara, al netto delle imposte, salvo quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, rilasciata a favore **del Comune di Peveragno** e per un importo pari a **€ 9.000,00**.
- 2) **Una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzie fideiussorie definitive **a favore del Comune di Peveragno** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

**La garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari con versamento presso una tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate;
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme al nuovo schema tipo approvato con D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018;
- 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - ✓ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - ✓ la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - ✓ la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.



La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- ✓ in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000;
- ✓ documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. n. 82/2005, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- ✓ copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.**

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con la precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Sono fatte salve le altre riduzioni di cui al citato art. 93, comma 7, del Codice.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente, secondo quanto previsto dal citato comma 7 dell'art. 93 del Codice

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

**Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.**



produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

### Art. 13

#### **SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, **con esclusione** di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente un congruo termine - non superiore a 10 giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante potrà chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

### Art. 14

#### **CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La Busta "A" contiene i documenti di seguito elencati.

##### **14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

L'istanza di partecipazione è redatta, preferibilmente secondo il modello allegato e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni ivi indicate.

Il concorrente indica la forma singola o associata con cui l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, consorzio, aggregazioni di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazioni di imprese di rete, GEIE il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) ed il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art 45, comma 2, lett b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per cui concorre alla gara; qualora il consorzio non proceda a tale indicazione, s'intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda deve essere presentata e sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) qualora la sottoscrizione sia di un procuratore, copia conforme all'originale della procura.

SI PRECISA CHE NEL MODELLO DELLA DOMANDA (MODELLO A) SONO STATE INSERITE LE C.D. "DICHIARAZIONI INTEGRATIVE" PREVISTE DAL PUNTO 15.3 DEL BANDO-TIPO N- 1/2017

Ciascun concorrente, infatti rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000 con cui:

- 1) Dichiaro di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett f-bis) e f-ter) del Codice;
- 2) dichiaro i dati identificativi (nome e cognome - data e luogo di nascita – codice fiscale – comune di residenza etc) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la Banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- 3) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata, giacchè per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto l'appalto;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sulla prestazione oggetto dell'appalto, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 4) accetta senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella

documentazione della gara;

- 5) (per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. "Black List") Dichiaro di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze

ovvero

Dichiaro di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art.1, comma 3, D.M. 14/12/2010 e allego copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

- 6) (per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)

S'impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. 633/1972 ed a comunicare alla stazione appaltante nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- 7) (se è previsto il sopralluogo obbligatorio)

dichiaro di aver preso visione dei luoghi

**Oppure**

allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;

- 8) indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC (**oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica) ai fini delle comunicazioni di cui all'art.76, comma 5 del Codice;

- 9) autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara

**oppure**

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

- 10) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

- 11) (Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ..... rilasciati dal Tribunale di ..... nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

## 14.2 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE (**Modello "B"**) di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e s.m.i. secondo quanto di seguito indicato.

### Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti, specificando per quale lotto intende partecipare.

### Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

IN CASO DI RICORSO ALL'AVVALIMENTO SI RICHIEDE LA COMPILAZIONE DELLA SEZIONE C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) *DGUE*, a firma dell'*ausiliaria*, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla Parte VI;

- 2) *dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria*, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante,

a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- 3) *dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria* con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del *contratto di avvalimento*, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) *PASSOE dell'ausiliaria*;
- 6) (In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list")

Dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M.. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 6 "Requisiti generali" del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- La sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'IDONEITA' PROFESSIONALE, di cui all'art. 7.1 del presente disciplinare;
- La sezione relativa per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA, di cui all'art. 7.2 del presente disciplinare.

### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

### **Il DGUE deve essere presentato da:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il DGUE dovrà essere compilato seguendo quanto indicato nel presente disciplinare e quanto contenuto nelle linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicate sulla

Le dichiarazioni rese mediante il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) dall'operatore economico che intende partecipare alla gara:

- a) attestano l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e forniscono eventuali specificazioni o precisazioni;
- b) attestano il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale previsti dal presente disciplinare in relazione alla partecipazione alla gara.

In merito al motivo ostativo di cui all'art. 80, comma 1 (condanne definitive per reati gravi) la dichiarazione è resa (parte III, sezione A del DGUE) per tutti i soggetti tra quelli del comma 3 della stessa disposizione per i quali è dovuta in base alla configurazione giuridica, nonché all'assetto delle cariche e dei relativi poteri di rappresentanza legale dell'operatore (al riguardo prestare attenzione Comunicato del Presidente ANAC del 08.11.2017). La dichiarazione è resa, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell'operatore economico che sottoscrive il DGUE e l'ulteriore autocertificazione con riguardo alle situazioni relative all'art. 80 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 **per tutti i soggetti interessati, indicando i dati identificativi degli stessi, PER QUANTO A SUA CONOSCENZA**. Analogamente, in merito al motivo ostativo di cui all'art. 80, comma 2 ("antimafia"), la cui dichiarazione è resa compilando la parte III, sezione D, 2° riquadro, del DGUE.

#### AVVERTENZE:

- Per non correre il rischio di omettere la dichiarazione di eventuali condanne subite, con particolare riferimento a quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione, **si consiglia** di acquisire preventivamente presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una "Visura", ai sensi dell'art. 33 D.P.R. 14.11.2002, n. 313, in luogo del Certificato del casellario giudiziale. Si fa presente che tale ultimo documento, quando è rilasciato a favore di soggetti privati (ai sensi dell'art.689 c.p.p. e ai sensi dell'art. 24 D.P.R. n. 313/2002), non riporta tutte le condanne subite.
- Ai sensi dell'art. 80, comma 3, del Codice, l'esclusione non va disposta e non si applica il divieto di partecipazione quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Ai sensi dell'art. 80, commi 7, 8, 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora sia stata indicata una sentenza definitiva con pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero sia stata riconosciuta l'attenuante della collaborazione, il dichiarante è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. A tale fine il dichiarante è ammesso a provare quanto sopra, allegando idonea documentazione.

### 14.3 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

1. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della Delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice.

2. **GARANZIA PROVVISORIA**

La garanzia provvisoria dovrà avere allegata una dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice dovrà essere allegata copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

### **3. RICEVUTA PAGAMENTO ANAC**

Ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa di gara relativa all'affidamento in oggetto.

#### **DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1 ("Domanda di partecipazione")

##### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

##### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

##### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- Dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

##### **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

##### **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non



può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **IN CASO DI RTI COSTITUITO:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- **IN CASO DI RTI COSTITUENDO:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

-.-.-.-.-

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

## Art. 15

### CONTENUTO DELLA BUSTA "B" – OFFERTA ECONOMICA

La Busta "C -Offerta economica" dovrà contenere, **a pena di esclusione**, l'offerta economica, predisposta secondo l'allegato **modello** e contenere i seguenti elementi:

- a) Il ribasso percentuale sull'importo a base di gara;
- b) la stima dei **costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza** sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

- c) la stima dei **costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;

- d) **(FACOLTATIVO)** Le spiegazioni relative **all'offerta anomala**

(N.B. Al solo fine di velocizzare la tempistica di gara s'invitano i concorrenti a presentare, ai sensi dell'art. 97, comma 1, del Codice, le spiegazioni sul prezzo proposto nell'offerta, da inserire, in separata busta chiusa – recante la dicitura "SPIEGAZIONI" – all'interno della

Busta "C". La mancata presentazione delle suddette spiegazioni non costituisce causa di esclusione, trattandosi di mera facoltà. Si precisa che la busta contenente le spiegazioni sarà aperta solo nel caso in cui dovesse essere avviata la procedura di verifica di congruità delle offerte ritenute anormalmente basse. Nelle spiegazioni si dovrà tenere conto, a titolo esemplificativo, di quanto offerto nella parte tecnica, dei costi della sicurezza e del personale, delle spese generali e di contratto, dei costi relativi alla pubblicità obbligatoria e dell'utile dell'impresa)

**e) (FACOLTATIVO) Le spiegazioni relative ai costi della manodopera**

(N.B. Al solo fine di velocizzare la tempistica di gara s'invitano i concorrenti a presentare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, le spiegazioni relative ai costi della manodopera ed al rispetto dell'art. 97, comma 5, lettera d) del Codice, da inserire, in separata busta chiusa – recante la dicitura "COSTI MANODOPERA"– all'interno della Busta "B". La mancata presentazione delle suddette spiegazioni non costituisce causa di esclusione, trattandosi di mera facoltà. Si precisa che la busta contenente le spiegazioni sarà aperta solo nel caso in cui dovesse essere avviata la procedura di verifica di congruità delle offerte ritenute anormalmente basse. Si dovranno fornire, a titolo esemplificativo, spiegazioni con riguardo al CCNL applicato, alla qualifica e al numero di ore annue stimate per il personale impiegato nel servizio.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui sopra.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

**Art. 16  
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del miglior prezzo ai sensi dell'art. 95.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida e, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice, la Stazione Appaltante, senza che i concorrenti possano rappresentare alcuna pretesa al riguardo, si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 94 comma 2 del Codice, la Stazione Appaltante, senza che i concorrenti possano rappresentare alcuna pretesa al riguardo, si riserva di non aggiudicare l'appalto al concorrente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art. 30 del medesimo Codice.

L'offerta è vincolante per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

**Art. 17  
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

Il Seggio di gara, il giorno 23/8/2022 alle ore 14,30 presso la Sala Consiliare del Comune di Peveragno, IN SEDUTA PUBBLICA, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procederà a:

- verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta economica e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara;
- verificare la regolarità DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA telematica A);
- verificare che abbiano/non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di loro in situazione di controllo ex art. 2359 C.C. ovvero concorrenti che siano nella situazione di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- verificare che i consorziati (per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma;
- verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex art. 45, comma 2, lettere d), ed e) del Codice non abbiano presentato offerta anche in forma individuale;

- verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee o consorzi;
- verificare il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte e dai riscontri rilevabili d'ufficio ex art. 43 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.;
- verificare che sia stato effettuato il versamento a favore dell'ANAC.

Il Seggio di gara procederà, successivamente, all'apertura delle Offerte Economiche (Busta telematica B), escluderà eventualmente i concorrenti per i quali sia accertata che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà quindi alla determinazione dell'esclusione delle offerte che risulteranno anomale in applicazione del metodo indicato dall'art. 97 del Codice e redigerà la graduatoria finale dei concorrenti ed all'aggiudicazione provvisoria della gara.

Le operazioni di gara saranno verbalizzate. La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, è subordinata agli accertamenti di legge e all'approvazione del verbale stesso. L'aggiudicazione, infatti, avrà effetto solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale, relativamente all'aggiudicatario.

La stipulazione del contratto è, inoltre, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

La stipula del contratto è inoltre è soggetta al periodo dilatorio di cui al comma 9 dell'art. 32 del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi: conservazione della documentazione di gara sulla piattaforma telematica.

Le operazioni di gara saranno regolarmente verbalizzate.

## **Art. 18**

### **VERIFICA DELL'ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Circa l'anomalia dell'offerta troverà applicazione l'art. 97 del Codice.

Nei casi di legge, qualora il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a dieci, si procederà all'esclusione automatica.

## **Art. 19**

### **AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiederà al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la Stazione Appaltante prima dell'aggiudicazione procederà, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stipulazione dei contratti è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

L'aggiudicazione diventerà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto sarà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria sarà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula dei contratti; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Prima dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, la stazione appaltante procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. (*verifica del costo della manodopera, che non sia inferiore ai minimi salariali*)

In caso di esito negativo delle verifiche la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, si procederà alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del citato D.Lgs. n. 159/2011.

I contratti, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potranno essere stipulati prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula dei singoli contratti avrà luogo entro 90 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione dei singoli contratti, l'aggiudicatario deve presentare la rispettive garanzie definitive da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice, saranno interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

**Art. 20**

**DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto sarà competente il Foro di Cuneo, rimanendo espressamente esclusa la compromissione di arbitri.

**Art. 21**

**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi della normativa di settore, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

- Dott. Carmelo Mario Bacchetta -